



Prot. n. 184/SG

Roma, 16 aprile 2015

- Alla dott.ssa **Francesca Paola LUCREZI**
Direttore della Casa di Reclusione di
BRESCIA VERZIANO
- E p.c.
- Al dott. **Gianfranco DE GESU**
Direttore Generale delle Risorse Materiali
Dei Beni e dei Servizi
Dipartimento Amm. Penitenziaria
ROMA
- Al dott. **Aldo FABOZZI**
Provveditore Regionale
Dipartimento Amm. Penitenziaria
MILANO
- Al Segr. **Antonio FELLONE**
Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe
BRESCIA

Oggetto: Casa di Reclusione di Brescia Verziano – recupero oneri occupazionali

Egregio Direttore

Si fa seguito a pregressa corrispondenza avente medesimo oggetto e al riscontro fornito dalla S.V. con nota 2110 del 11 Marzo scorso.

Letti i contenuti della nota citata, alla luce delle ulteriori precisazioni e linee guida diramate dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi GDAP 0133143-2015 del 15 Aprile 2015 nella parte in cui chiarisce che *“la combinazione dei due fattori appena sopra evidenziati, conduce a ritenere improbabile l’assunto per cui, in presenza di “occupazioni” di unità abitative non formalizzate e preesistenti al P.D.G. con cui sono stati determinati i criteri di calcolo degli oneri forfettari accessori, possano quantificarsi richieste di arretrati. Il personale che eventualmente all’epoca ha preso possesso di camere in caserma, lo ha fatto nella convinzione dell’esistenza di un tacito ed automatico rapporto di concessione gratuita e con il silenzio-assenso delle autorità responsabili della gestione, anche quest’ultime, ovviamente, convinte di tale gratuità in ragione delle finalità connesse al servizio e della consuetudine per tali motivi esistente. Ciò, soprattutto in mancanza di quegli attesi e differenti provvedimenti che, da una parte operassero una distinzione degli alloggi in caserma individuandone quelli “collettivi di servizio” secondo l’art. 12 del Regolamento e, dall’altra, determinassero i criteri per il calcolo degli oneri accessori forfettari dovuti in caso di concessione in uso riservato di alloggi collettivi di servizio. Si ritiene che la mancanza di declinazione del concetto di uso riservato, così come definito dal PCD del dicembre 2013, svuotò sino all’insussistenza la stessa portata delle ritenute “occupazioni di fatto”, non essendo mai intervenuta con esse una formale soluzione di continuità della piena disponibilità delle unità abitative da parte dell’Amministrazione. E, d’altronde, non si ritiene sarebbe stato possibile concepire una concessione di fatto per un uso di tipo riservato e, quindi, oneroso, in ossequio al principio generale secondo cui la manifestazione della Pubblica Amministrazione non può derivare per implicito o per fatti concludenti, ma*



deve promanare attraverso le rigide forme richieste dalla legge (Cass. N. 6406 e 21138, rispettivamente del 30/06/1998 e 04/11/2004). Per cui assenza di forma scritta il “patto” sarebbe de intendersi nullo.

In sostanza, prima del P.D.G., prima della formalizzazione del concetto di uso riservato, così come prima dei decreti di individuazione degli alloggi collettivi di servizio, si ritiene che tutti i rapporti di concessione delle camere in caserma fossero da intendersi situazioni di fatto ammesse in gratuità”.

Considerata altresì la specifica contenuta nel medesimo documento secondo cui generare tale interpretazione autentica sono stati gli specifici quesiti “*con particolare riferimento ad eventuali ritenute ipotesi di “occupazione di fatto” degli alloggi collettivi di servizio risalenti a periodi pregressi sia al PDG del marzo 2014, sia al PDG del giugno 2013. Ritenute “occupazioni di fatto” le quali, secondo l’assunto sostenuto anche da qualche organo esterno di controllo, sostanzierebbero il fondamento per la richiesta di “oneri accessori” arretrati”.*

Ciò posto, calzando perfettamente la specifica dipartimentale sulle questioni della Caserma dell’istituto di Verziano, si chiede di voler **assicurare l’annullamento delle procedure di recupero degli oneri occupazionali attivati.**

In attesa di cortese e urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Dott. Roberto SANTINI
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe